



DETERMINAZIONE N. 130/2015

Oggetto

Accordo di collaborazione tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera -e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI l'art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), l'art. 20 (Funzioni), l'art. 21 (Organi e Statuto) e l'art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, l' "AgID");

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale la Dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID;

CONSIDERATO che il Comando Generale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - ha proposto all'Agenzia di stipulare un Accordo che disciplini i rapporti tra le due Amministrazioni per il raggiungimento di finalità istituzionali ed in particolare per le seguenti tematiche:

- a. ICT governance: elaborazione del piano strategico per lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e di comunicazione del Comando Generale e valutazione del livello ottimale di esternalizzazione della gestione del sistema informatico e dei relativi servizi, nonché degli aspetti di interoperabilità del Comando Generale con altre Amministrazioni.
- b. Sicurezza di infrastrutture ICT e relativi servizi: predisposizione e aggiornamenti di documenti sulla sicurezza, nonché di soluzioni per la salvaguardia dei dati e la continuità operativa.
- c. Technology transfer ICT: dematerializzazione e conservazione dei documenti, coinvolgimento in progetti del Comando Generale su temi inerenti data warehousing, business intelligence, cloud computing.



- d. Continuità operativa e disaster recovery: elaborazione del piano di continuità operativa e indicazione di procedure di gara per la realizzazione di idonee infrastrutture.
- e. Governo dei contratti della Pubblica Amministrazione in materia di ICT: predisposizione dei requisiti tecnici e dei bandi, nonché valutazione delle offerte.

CONSIDERATO che fra i compiti dell'Agenzia vi sono, fra l'altro, quelli di:

- a) Supportare e diffondere le iniziative in materia di digitalizzazione; contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Elaborare indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, 241 e successive modificazioni le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'appunto del Responsabile dell'Area pubblica amministrazione, dott.ssa Maria Pia Giovannini, e ritenuto di approvarlo;

DETERMINA

- 1. Di approvare e stipulare l'Accordo allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. Di nominare quale referente dell'Accordo per l'Agenzia la dott.ssa Maria Pia Giovannini, Responsabile Area Pubblica Amministrazione;
- 3. Che la stipula dell'Accordo in oggetto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma, 27 aprile 2015

Alessandra Poggiani



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
E
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di seguito denominato “Comando Generale”, con sede presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma (CF 80417530583), nella persona del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Via Liszt, 21 - 00144 Roma (CF 97735020584), rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Alessandra Poggiani,

congiuntamente definite “parti”;

VISTI gli articoli 19 (*Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*), 20 (*Funzioni*), 21 (*Organi e Statuto*), 22 (*Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'articolo 15 della legge del 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n°196 (così come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n°18, in attuazione alle direttive 2002/59/CE e 2009/17/CE) che, con specifico riguardo alla disciplina del monitoraggio e controllo del traffico navale, ai fini della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, attribuisce al Corpo delle Capitanerie di porto, in via esclusiva, la realizzazione e gestione del VTMISS (*vessel traffic monitoring and information system*), per l'acquisizione, gestione e scambio (a livello nazionale ed internazionale) dei dati e delle informazioni sul traffico mercantile e peschereccio, anche ai fini di una migliore capacità di risposta alle emergenze, per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza dell'ambiente marino e la tutela delle risorse ittiche, ed individua i sistemi di monitoraggio e tracciamento delle navi;

VISTA la legge 17 dicembre 2012 n.221 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, che recepisce la Direttiva Europea 2010/65/CE e, in particolare, l'articolo 8, comma 10 e seguenti che stabilisce le modalità per l'informatizzazione delle formalità connesse alle procedure di arrivo e partenza delle navi dai porti nazionali e le relative modalità di trasmissione alle Amministrazioni pubbliche, individuando nel *SafeSeaNet* e nel *Port Management Information System* (*quest'ultimo realizzato e gestito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*) gli strumenti pertinenti;

PREMESSO



- che al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in forza delle disposizioni di legge appresso citate ed in regime di dipendenza funzionale diretta dal **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, sono attribuite, tra l'altro, le seguenti funzioni e competenze amministrative:
 - comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità Marittima/Comandante del porto, ai sensi del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n.327);
 - polizia marittima, nei porti, sul pubblico demanio marittimo e sulle navi in corso di navigazione;
 - direzione tecnica e coordinamento dell'organizzazione nazionale preposta alla ricerca ed al soccorso alla vita umana in mare (SAR), funzione rispetto alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale responsabile nell'ambito delle acque SAR di competenza italiana, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n°662, attuativo della legge 3 aprile 1989, n.147, recante adesione alla convenzione internazionale di Amburgo 1979;
 - disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, ai fini della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, secondo le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°196, così come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n°18, in attuazione alle direttive 2002/59/CE e 2009/17/CE, in forza delle quali il Corpo delle Capitanerie di porto è responsabile, in via esclusiva, della realizzazione e gestione del VTMISS (*vessel traffic monitoring and information system*), per l'acquisizione, gestione e scambio (a livello nazionale ed internazionale) dei dati e delle informazioni sul traffico mercantile e peschereccio, anche ai fini di una migliore capacità di risposta alle emergenze, per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza dell'ambiente marino;
 - attività certificativa ed ispettiva sul naviglio di bandiera italiana, nonché su quello di bandiera straniera che tocca i porti dello Stato (c.d. funzioni di *flag state* e *port state control*), per la verifica del rispetto delle norme e condizioni di sicurezza imposte dal diritto internazionale, europeo ed interno (legge 5 giugno 1962, n.616 e successive modificazioni – d.P.R.8 novembre 1991, n.435 – d.lgs 24 marzo 2011, n.53);
 - funzioni di Autorità di sicurezza (*security*) in materia attuazione delle misure tecniche per la prevenzione da minacce alle navi ed infrastrutture portuali (Cap. XI-2 SOLAS), ai sensi del d.lgs 6 novembre 2007, n.203, anche in attuazione degli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dal Reg. CE 725/2004 e dalla direttiva 2005/65/CE;
 - accertamento dei reati previsti e puniti dalla legge 28 dicembre 1989, n.422 in materia di sicurezza marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (c.d. “reati di terrorismo marittimo”), come oggetto del richiamo effettuato dall'art.134 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
 - salvo quanto disposto dalle norme di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, ai sensi dell'art.4 della legge 21 luglio 1967, n.613, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del codice della navigazione, in quanto applicabili, all'Autorità Marittima, la quale vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta dell'Amministrazione marittima che, ai sensi dell'art.104, lett. pp), del d.lgs 31 marzo 1998, n.112, è competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime (artt.36 e ss. del codice della navigazione) per l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ed alla individuazione e regolamentazione delle “zone di sicurezza” circostanti gli impianti di prospezione ed estrazione;
 - funzioni di amministrazione attiva in materia di personale marittimo, regime amministrativo della nave, diporto nautico e servizi tecnico-nautici in ambito portuale;



- che al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, inoltre, in forza delle disposizioni di legge in appresso citate ed in regime di dipendenza funzionale diretta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite le seguenti funzioni e competenze amministrative:
 - tutela dell'ambiente marino e costiero, attraverso l'esercizio, nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale (acque interne, mare territoriale, zone di protezione ecologica ed acque marittime comunque d'interesse dello Stato), della direzione dell'attività di vigilanza e controllo sull'esatta applicazione delle norme del diritto interno, del diritto europeo e di quello internazionale, per la prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino: da navi, da immersione di rifiuti, da attività di esplorazione e sfruttamento dei fondali, compreso l'inquinamento di origine atmosferica, nonché l'attività di protezione della biodiversità, dei mammiferi marini e delle specie protette, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1982, n°979 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n°202 nonché in tema di tutela degli interessi dello Stato sulla zona di protezione ecologica di cui alla legge 8 febbraio 2006, n.61;
 - direzione tecnica degli interventi di lotta all'inquinamento a livello "locale", secondo le previsioni degli articoli 11 e 12, comma 2, della predetta legge 979/1982, che individua il Capo del compartimento marittimo quale autorità competente alla redazione dei "piani operativi locali antinquinamento" ed alla direzione e coordinamento delle risorse, pubbliche e private, disponibili, oltre che all'adozione dei provvedimenti di amministrativi volti a diffidare il responsabile della condotta inquinante all'integrale ripristino dello status quo ante; compete parimenti al Capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art.20-bis del d.lgs 19 agosto 2005, n°196, la redazione dei "piani per l'accoglienza delle navi che necessitano assistenza";
 - esercizio delle funzioni ispettive, di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 ("attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico");
 - accertamento degli illeciti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 ("codice dell'ambiente") in materia di scarichi (art.135) e gestione del ciclo dei rifiuti, competenza, quest'ultima, particolarmente significativa in considerazione delle previsioni dell'art.195, comma 5, che pone in capo al Corpo funzioni di sorveglianza ed accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali;
- che al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, inoltre, in forza delle disposizioni di legge in appresso citate ed in regime di dipendenza funzionale diretta dal **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, sono attribuite le seguenti funzioni e competenze amministrative:
 - direzione delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici, ed accertamento delle relative infrazioni, in forza delle previsioni dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 (che sostituisce ed abroga le analoghe disposizioni già contenute nella legge 14 luglio 1965, n°963), che, peraltro, specifica come, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo della filiera della pesca di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il MIPAAF si avvale del Corpo;
 - funzioni di Centro di controllo nazionale della pesca (CCNP), assegnate al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera già dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n°153, esercitate sulla scorta degli indirizzi ministeriali concertati con le Regioni, per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;



- funzioni di amministrazione attiva svolte dagli uffici marittimi rispetto alla flotta peschereccia (nel cui settore si richiamano le attività di rilascio della certificazione di sicurezza delle unità e di rilascio delle licenze per l'attività di pesca.) ed al ceti peschereccio (nel cui settore si richiamano le attività di iscrizione e certificazione dei pescatori e di rilascio delle abilitazioni previste dalle norme tecniche di settore), così come già sancito dalla predetta legge 963/1965 e, successivamente, dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n°153 e dal predetto d.lgs 4/2012;
- che fra i compiti dell'Agenzia vi sono, fra l'altro, quelli di supportare e diffondere le iniziative in materia di digitalizzazione; contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; elaborare indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

CONSIDERATO

- che le funzioni attribuite al Corpo rappresentano un presidio essenziale per la tutela di beni ed interessi pubblici primari di rango costituzionale (la vita umana, l'ambiente, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo), strettamente interconnessi con i settori produttivi del Paese che compongono la c.d. "economia del mare" (della quale fanno parte le attività produttive legate alle attività portuali, di movimentazione delle merci, il traffico mercantile, la logistica integrata, la pesca professionale e sportiva, il diporto nautico);
- che l'efficacia delle funzioni "essenziali" che il Corpo svolge al servizio della collettività presuppone una stretta, inscindibile, simbiosi tra attività operative e competenze amministrative, non potendo le une prescindere dalle altre;
- la sintesi funzionale, voluta dal Legislatore del Codice della navigazione (1942) e confermata dalle successive leggi speciali (un impianto di regole, un organico *corpus* normativo che oggi costituisce le c.d. "leggi del mare") che vede nel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, un Corpo specialistico dell'Amministrazione statale che, attraverso la stretta interrelazione tra le funzioni e le potestà amministrative esercitate dagli Uffici marittimi e le attività poste in essere dalle proprie componenti operative, - tali da costituire *ex lege*, nel loro insieme, un *unicum* inscindibile -, assolve ai compiti ed alle responsabilità che l'Ordinamento gli affida, nell'ottica di contribuire fattivamente al potenziamento del "Sistema - Paese";

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse e norme regolatrici

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 2

Oggetto della collaborazione



1. Il presente Accordo disciplina forme di collaborazione tra il Comando Generale e l'Agenzia concernenti attività istituzionali e di interesse comune, per il raggiungimento di finalità istituzionali.
2. Le attività di interesse comune per le quali è possibile attivare la collaborazione sotto forma di supporto e indirizzo, sono relative alle seguenti tematiche:
 - a. *ICT governance*: elaborazione del piano strategico per lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e di comunicazione del Comando Generale e valutazione del livello ottimale di esternalizzazione della gestione del sistema informatico e dei relativi servizi, nonché degli aspetti di interoperabilità del Comando Generale con altre Amministrazioni.
 - b. *Sicurezza di infrastrutture ICT e relativi servizi*: predisposizione e aggiornamenti di documenti sulla sicurezza, nonché di soluzioni per la salvaguardia dei dati e la continuità operativa.
 - c. *Technology transfer ICT*: dematerializzazione e conservazione dei documenti, coinvolgimento in progetti del Comando Generale su temi inerenti *data warehousing, business intelligence, cloud computing*.
 - d. *Continuità operativa e disaster recovery*: elaborazione del piano di continuità operativa e indicazione di procedure di gara per la realizzazione di idonee infrastrutture.
 - e. *Governo dei contratti della Pubblica Amministrazione in materia di ICT*: predisposizione dei requisiti tecnici e dei bandi, nonché valutazione delle offerte.

Art. 3

Ruoli del Comando Generale e dell'Agenzia

1. L'Agenzia collabora alla stesura del piano programmatico degli interventi e fornisce supporto, indirizzo e coordinamento alle azioni che il Comando Generale metterà in atto di volta in volta, anche in collaborazione con altre amministrazioni cointeressate nelle attività.

Art. 4

Referenti

1. Allo scopo di meglio rapportarsi tra loro, ciascuna parte nominerà un proprio Referente.
2. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra, per iscritto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, il nominativo del proprio Referente.
3. I Referenti avranno tra l'altro il compito, in via congiunta, di formulare proposte in ordine alle iniziative di cooperazione tra le parti, da avviare in attuazione del presente accordo di collaborazione e sottoporle all'approvazione delle parti medesime, anche attraverso il "riuso" di esperienze di altre PA.
4. I Referenti decideranno di volta in volta, qualora ne ravvisino di comune accordo la necessità, di far partecipare alle loro riunioni i rappresentanti delle amministrazioni e/o dei fornitori eventualmente coinvolti nelle singole iniziative.

Art. 5

Durata e validità dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione ha una durata di due anni a far tempo dalla data di perfezionamento e potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti tramite apposito atto scritto.

Art. 6

Proprietà dei risultati - Riuso



1. I risultati delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione e di ciascun accordo attuativo saranno di proprietà comune ed indivisa del Comando Generale e dell'Agenzia che li potranno utilizzare nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Art. 7

Riservatezza

1. Ciascuna delle parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati per l'esecuzione del presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003.

Art. 9

Rinvio

1. Le attività di cui al presente accordo sono svolte dal Comando Generale e dall'Agenzia nel quadro dei rispettivi compiti istituzionali e i relativi oneri finanziari sono a carico di ciascuna parte per quanto di competenza.

Il Direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Dott.ssa Alessandra POGGIANI

Il Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera

Amm. Isp. Capo (CP) Felicio ANGRISANO